

Alcuni Dirigenti scolastici stanno proponendo di subordinare la contrattazione del fondo per la valorizzazione del personale ai criteri decisi dal comitato di valutazione della scuola, nel tentativo evidente di ripristinare una forma di “bonus premiale”.

Come stanno le cose?

Il fondo per la valorizzazione del personale era stato istituito dalla legge L. 107/2015, (la cosiddetta “*buonascuola*” o “*malascuola*”, a seconda dei punti di vista): era riservato solo ai docenti e doveva essere un “bonus” che discriminava in base al presunto merito. Le scuole hanno attivato un’azione di resistenza che è riuscita in parte a depotenziarne gli effetti malefici; poi su questo punto specifico sono intervenuti il CCNL e la Legge, modificando in modo sostanziale tutta la materia.

Il CCNL 2016-18 all’art. 22 comma 4 lett. C4 prevede tra le materie oggetto di contrattazione a livello di istituzione scolastica ed educativa, proprio i criteri per la valorizzazione del personale:

c4) i criteri generali per la determinazione dei compensi finalizzati alla valorizzazione del personale, ivi compresi quelli riconosciuti al personale docente ai sensi dell’art. 1, comma 127, della legge n. 107/2015;

In seguito è intervenuta sulla questione anche la Legge n. 160 del 27-12-2019 (la legge di bilancio per il 2020) che all’art. 1 comma 249 prescrive:

249. Le risorse iscritte nel fondo di cui all'articolo 1, comma 126, della legge 13 luglio 2015, n. 107, già' confluite nel fondo per il miglioramento dell'offerta formativa, sono utilizzate dalla contrattazione integrativa in favore del personale scolastico, senza ulteriore vincolo di destinazione.

Tuttavia, dicono i dirigenti scolastici citati, la Legge n. 107/2015 non è stata modificata, quindi può ancora essere applicata la procedura indicata dal comma 129 purché sia in qualche modo “avvallata” dalla contrattazione di istituto: il comitato di valutazione (allargato ai rappresentanti dei genitori/studenti e al membro esterno) formula i criteri da “premiare” all’interno delle tre opzioni previste e il dirigente scolastico sulla base di questi criteri assegna al personale docente una quota del fondo, la RSU si limita ad accettare questa prassi. Questa interpretazione è avvallata da **ANP** che in un parere del 14-10-2022 sostiene che:

La legge 107/2015, dunque, è pienamente vigente così come lo è anche l’istituto del ‘bonus premiale’ (...)

Il bonus premiale, pertanto, continua ad essere per il dirigente una leva di sviluppo e di miglioramento. La precisa quantificazione delle risorse per attribuire il bonus ai docenti (non più solo quelli di ruolo ma anche quelli a tempo determinato, con contratto annuale o fino al termine delle attività didattiche) va ora pattuita in sede di tavolo contrattuale dove, del resto, vanno formulati anche i criteri generali per la determinazione dei compensi (art. 22, c. 4, lett. c4 del CCNL 2016-2018).

In questa prospettiva, il ruolo dirigenziale è fondamentale perché la proposta di contratto integrativo può - anzi deve - prevedere una quota di risorse, a valere sui finanziamenti non vincolati del fondo per il MOF, coerente con gli obiettivi della scuola. L’entità della proposta che il dirigente, garante della gestione unitaria della scuola, è chiamato a presentare alla parte sindacale rivelerà quanto il dirigente stesso crede nell’importanza del riconoscimento del merito dei docenti quale leva per il miglioramento della comunità professionale.

Ma l'interpretazione dell'ANP è palesemente illegittima. La legge n. 160/2019 al comma 249 prevede che le risorse: 1) sono destinate *al personale*, quindi sia ai docenti che agli Ata; 2) "senza ulteriore vincolo di destinazione", quindi senza alcun riferimento alla c.d. "valorizzazione del merito".

Per cui, i comma 127, 128, 129 (salvo la parte riferita al superamento del periodo di prova e formazione) e 130 della Legge 107/2015 sono abrogati di fatto per il criterio cronologico, in quanto incompatibili con il dettato della successiva Legge n. 1/2012. Infatti, ritenere che siano ancora vigenti i comma relativi alla determinazione dei criteri di valorizzazione del merito da parte del Comitato di valutazione significherebbe che vi sarebbe ancora un vincolo di destinazione, in quanto quei criteri erano mirati esclusivamente a premiare il presunto merito. Inoltre, quei criteri sarebbero validi solo per i docenti e, quindi, non sarebbe possibile destinare i fondi a tutto il personale, inclusi gli Ata.

Non a caso la Nota n. 46.445 del 4 ottobre 2022 del MI taglia la testa al toro ribadendo in modo secco in merito alle "risorse per la valorizzazione del personale scolastico", :

"al riguardo, si precisa che, l'art. 1, comma 249 della Legge n. 160 del 2019 (Legge di bilancio per il 2020) ha disposto che "le risorse iscritte nel fondo di cui all'articolo 1, comma 126, della legge 13 luglio 2015, n. 107, già confluite nel fondo per il miglioramento dell'offerta formativa, sono utilizzate dalla contrattazione integrativa in favore del personale scolastico, senza ulteriore vincolo di destinazione (...). Tali risorse, ai sensi della legge 27 dicembre 2019, n. 160 comma 249, sono utilizzate dalla contrattazione integrativa per retribuire e valorizzare le attività e gli impegni svolti dal personale scolastico, secondo quanto previsto dall'art. 88 CCNL 29 novembre 2007. "

Quindi, la nota del MI dice chiaramente che le risorse in oggetto vanno usate con le stesse modalità delle altre risorse oggetto di contrattazione.

Nella pratica quotidiana le scuole ci segnalano che i Ds, che stanno proponendo di mantenere una quota di bonus premiale, lo stanno facendo senza nemmeno una delibera del comitato di valutazione con l'indicazione dei criteri, mentre propongono tout court "i criteri del Ds". E' un'operazione che va contrastata, perché fa rientrare il bonus premiale dalla finestra, dopo averlo fatto uscire dalla porta. Per questo invitiamo le RSU a non avallare questa pratica, che può funzionare solo con l'acquiescenza della Rsu.

In sintesi: vista la propensione di alcuni Ds ad utilizzare il FIS come una sorta di bonus premiale da dare in modo discrezionale, diamo indicazione alle RSU di far rispettare la normativa e, quindi, che il fondo sia destinato sia ai docenti che agli Ata senza alcun vincolo di destinazione. Inoltre:

- non accettare proposte in cui vengano attribuite quote del FIS in base a criteri meritocratici e/o discrezionali;
 - prevedere che una quota significativa dei fondi sia destinata a tutto il personale in modo ugualitario sia per retribuire la flessibilità strutturale del lavoro dei docenti che per l'intensificazione del lavoro degli Ata, strutturalmente sotto organico;
 - accettare proposte o proporre l'attribuzione di quote del FIS come compenso per attività aggiuntive effettivamente svolte e quantificabili;
 - far emergere nella contrattazione il lavoro sommerso svolto da docenti e ata e non incentivato o sotto-incentivato, possibili esempi: coordinamento e verbalizzazione dei lavori dei consigli di classe o interclasse, partecipazione a gite scolastiche o altri impegni in orario extrascolastico, aggiornamento, maggiori carichi di lavoro ecc.
-

ALLEGATI

LEGGE 27-12-2019 n. 160 comma 249.

249. Le risorse iscritte nel fondo di cui all'articolo 1, comma 126, della legge 13 luglio 2015, n. 107, già confluite nel fondo per il miglioramento dell'offerta formativa, sono utilizzate dalla contrattazione integrativa in favore del personale scolastico, senza ulteriore vincolo di destinazione.

LEGGE 107/2015 articoli citati:

126. Per la valorizzazione del merito del personale docente è istituito presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca un apposito fondo, con lo stanziamento di euro 200 milioni annui a decorrere dall'anno 2016, ripartito a livello territoriale e tra le istituzioni scolastiche in proporzione alla dotazione organica dei docenti, considerando altresì i fattori di complessità delle istituzioni scolastiche e delle aree soggette a maggiore rischio educativo, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

127. Il dirigente scolastico, sulla base dei criteri individuati dal comitato per la valutazione dei docenti, istituito ai sensi dell'articolo 11 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, come sostituito dal comma 129 del presente articolo, assegna annualmente al personale docente una somma del fondo di cui al comma 126 sulla base di motivata valutazione.

128. La somma di cui al comma 127, definita bonus, è destinata a valorizzare il merito del personale docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado e ha natura di retribuzione accessoria.

129. Dall'inizio dell'anno scolastico successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, l'articolo 11 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, è sostituito dal seguente:

«Art. 11 (Comitato per la valutazione dei docenti).

1. Presso ogni istituzione scolastica ed educativa è istituito, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, il comitato per la valutazione dei docenti.

2. Il comitato ha durata di tre anni scolastici, e' presieduto dal dirigente scolastico ed e' costituito dai seguenti componenti:

a) tre docenti dell'istituzione scolastica, di cui due scelti dal collegio dei docenti e uno dal consiglio di istituto;

b) due rappresentanti dei genitori, per la scuola dell'infanzia e per il primo ciclo di istruzione; un rappresentante degli studenti e un rappresentante dei genitori, per il secondo ciclo di istruzione, scelti dal consiglio di istituto;

c) un componente esterno individuato dall'ufficio scolastico regionale tra docenti, dirigenti scolastici e dirigenti tecnici.

3. Il comitato individua i criteri per la valorizzazione dei docenti sulla base:

a) della qualità dell'insegnamento e del contributo al miglioramento dell'istituzione scolastica, nonché del successo formativo e scolastico degli studenti;

b) dei risultati ottenuti dal docente o dal gruppo di docenti in relazione al potenziamento delle competenze degli alunni e dell'innovazione didattica e metodologica, nonché della collaborazione alla ricerca didattica, alla documentazione e alla diffusione di buone pratiche didattiche;

c) delle responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo e didattico e nella formazione del personale.

4. Il comitato esprime altresì il proprio parere sul superamento del periodo di formazione e di prova per il personale docente ed educativo. A tal fine il comitato è composto dal dirigente scolastico, che lo presiede, dai docenti di cui al comma 2, lettera a), ed è integrato dal docente a cui sono affidate le funzioni di tutor.

5. Il comitato valuta il servizio di cui all'articolo 448 su richiesta dell'interessato, previa relazione del dirigente scolastico; nel caso di valutazione del servizio di un docente componente del comitato, ai lavori non partecipa l'interessato e il consiglio di istituto provvede all'individuazione di un sostituto. Il comitato esercita altresì le competenze per la riabilitazione del personale docente, di cui all'articolo 501».

----FINE SCHEDA -----

Di seguito riporto tre articoli, due di ANP che è la fonte per questi Ds che vogliono mantenere l'assegnazione di un premio legato al "merito" per i docenti e l'altro è un articolo di **Orizzonte scuola**.

I due articoli di ANP sono significativi perché nel primo ANP spiega chiaramente tutta la sua posizione su come fare a mantenere l'assegnazione del bonus premiale, nonostante CCNL e Legge finanziaria.

Il secondo è interessante perché ANP ha scovato un altro bonus premiale nel D.M. 258/22 (emanato dal ministro Bianchi prima di dimettersi) che potrà tornare utile per assegnare altre quote in base al merito. Al momento però è solo un'ipotesi perché non ci sono i fondi relativi.

http://www.anp-er.it/joomla/index.php?option=com_content&view=article&id=856:chiarimenti-dellanp-sul-bonus-premiale&catid=60:anperdice&Itemid=100

Chiarimenti dell'ANP sul bonus premiale

Mercoledì 14 Ottobre 2020 21:01

Cara Socia, caro Socio,

in questi giorni molti iscritti ci hanno chiesto di chiarire le problematiche relative al "bonus premiale", in modo da gestire al meglio le contrattazioni integrative di istituto ormai avviate quasi ovunque e da fare fronte a eventuali affermazioni di parte sindacale, del tutto infondate, secondo cui "il bonus sarebbe stato abolito".

La legge di bilancio per il 2020 – la n. 160/2019 – ha previsto infatti (art. 1, c. 249) che *"le risorse iscritte nel fondo di cui all'articolo 1, comma 126, della legge 13 luglio 2015, n. 107 [si tratta proprio delle risorse per il bonus premiale], già confluite nel fondo per il miglioramento dell'offerta formativa, sono utilizzate dalla contrattazione integrativa in favore del personale scolastico, senza ulteriore vincolo di destinazione"*. Questo dimostra – se mai ce ne fosse bisogno, ma noi dell'ANP non abbiamo alcun dubbio al riguardo – che la legge 107/2015 è pienamente in vigore. Se così non fosse, le risorse *"di cui all'articolo 1, comma 126"* (quelle da utilizzarsi per il bonus premiale dei docenti) non rientrerebbero nel Fondo per il MOF e non avrebbe senso la citata disposizione della legge 160/2019. Quest'ultima priva le

risorse del doppio vincolo di destinazione originario – obbligo di remunerare solo i docenti e solo per ragioni di premialità – e dunque presuppone e ribadisce la sussistenza di quelle risorse, derivante dalla legge 107/2015.

La legge 107/2015, dunque, è pienamente vigente così come lo è anche l'istituto del 'bonus premiale' il cui compenso grava sul fondo per il salario accessorio dell'istituto. Così come il Comitato di valutazione continua ad esercitare tutte le competenze previste dall'art. 11 del d.lgs. 297/1994.

Cosa è cambiato, allora, con la legge 160/2019?

A partire dall'a.s. 2020/2021, **le risorse in questione** – che in precedenza, per quanto fossero già state ricomprese nel Fondo per il MOF della scuola in virtù dell'art. 40 del CCNL comparto istruzione e ricerca 2016-2018, restavano comunque finalizzate all'erogazione del 'bonus' – **perdono l'originario vincolo di destinazione**: esse confluiscono nel fondo per il pagamento del salario accessorio della singola scuola che sarà ripartito, secondo quanto deciso in contrattazione d'istituto (CCNL 2016-2018, art. 22, c. 4, lett. C 2 "*criteri per la ripartizione delle risorse del Fondo d'istituto*"), tra quota per il riconoscimento delle attività aggiuntive dei docenti e quota per il riconoscimento delle attività aggiuntive del personale ATA.

Le risorse attribuite grazie alla legge 107/2015 potranno essere impegnate per retribuire gli impegni aggiuntivi del personale docente e quelli del personale ATA nonché tutti gli apporti messi in atto per la realizzazione del PTOF e per il raggiungimento degli obiettivi del RAV.

Il bonus premiale, pertanto, continua ad essere per il dirigente una leva di sviluppo e di miglioramento. La precisa quantificazione delle risorse per attribuire il bonus ai docenti (non più solo quelli di ruolo ma anche quelli a tempo determinato, con contratto annuale o fino al termine delle attività didattiche) va ora pattuita in sede di tavolo contrattuale dove, del resto, vanno formulati anche i criteri generali per la determinazione dei compensi (art. 22, c. 4, lett. c4 del CCNL 2016-2018).

In questa prospettiva, il ruolo dirigenziale è fondamentale perché la proposta di contratto integrativo può – anzi deve – prevedere una quota di risorse, a valere sui finanziamenti non vincolati del fondo per il MOF, coerente con gli obiettivi della scuola. L'entità della proposta che il dirigente, garante della gestione unitaria della scuola, è chiamato a presentare alla parte sindacale rivelerà quanto il dirigente stesso crede nell'importanza del riconoscimento del merito dei docenti quale leva per il miglioramento della comunità professionale.

Le fasi gestionali del bonus sono dunque le seguenti:

1. le risorse sono attribuite alle scuole (Nota MI 23072/2020 per assegnazione 4/12 e comunicazione 8/12)
2. il dirigente adotta l'atto di costituzione del fondo per il MOF in cui confluiscono sia le risorse con vincolo di finalizzazione (ad es. quelle per le funzioni strumentali) sia quelle senza vincolo di finalizzazione (ad es. quelle ex art. 1, c. 126 della legge 107/2015)
3. il tavolo trova l'accordo sulla definizione dei "*criteri per la ripartizione delle risorse del Fondo d'istituto*" (CCNL 2016-2018 art. 22 c. 4 lett. c2)
4. il dirigente sottopone alla parte sindacale la sua proposta contrattuale, impegnando una quota delle risorse destinate ai docenti per la valorizzazione degli stessi ex art. 1 cc. 126-128 della legge 107/2015 e art. 22 c. 4 del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018
5. il dirigente mantiene, durante la negoziazione, la sua proposta di individuare una quota di risorse per riconoscere il bonus premiale ai docenti individuati sulla base dei criteri formulati dal Comitato di valutazione

In conclusione, il bonus premiale continua a essere, per i dirigenti delle scuole e per molti docenti, un'imperdibile opportunità per riconoscere il merito di chi si spende di più e meglio.

Sperando che questa analisi possa tornarti utile, ti auguro buon lavoro e ti invio i più cari saluti.

Antonello Giannelli

Presidente ANP

<https://www.anp.it/2022/10/13/bonus-premiale-docenti-e-valorizzazione-di-cui-alla-legge-205-2017-due-questioni-diverse/>

Bonus premiale' docenti e valorizzazione di cui alla Legge 205/2017: due questioni diverse

Premessa

L'ultimo atto del Ministro Bianchi, il D.M. 258/2022, definisce i contorni della valorizzazione di cui alla legge 205/2017. Si tratta di una norma che intende premiare quei docenti di ruolo che, assicurando una presenza stabile in scuole con situazioni di disagio, contribuiscono alla qualità della didattica e al successo formativo degli studenti.

Il decreto avrebbe dovuto definire solo i criteri di attribuzione delle risorse ma, invece, ha delineato quelli di attribuzione dei relativi compensi accessori, riducendo gli spazi della contrattazione integrativa di istituto.

Ciò non mette in discussione il fortino – che continua a resistere – del cosiddetto ‘bonus premiale’, nonostante i numerosi tentativi dei sindacati di comparto di sancirne la fine.

Il ‘bonus premiale’

Come le piogge stagionali, ciclicamente si ripresenta la questione relativa alla sopravvivenza del cosiddetto ‘bonus premiale’ obbligandoci, ancora una volta, a ripercorrere sinteticamente i passaggi normativi sulla materia.

L’art. 1, c. 249 della L. 160/2019 ha eliminato la finalizzazione delle risorse previste dall’art. 1, c. 126 della L. 107/2015 sottraendole al vincolo che le caratterizzava. Tale operazione, però, come peraltro abbiamo sostenuto in più contesti, non abroga la previsione della L. 107/2015. Restano pienamente vigenti, dunque, sia il ‘bonus’ che la competenza del comitato di valutazione a formulare i criteri di attribuzione del bonus stesso (art. 11 del D.lgs. 297/1994). Rimane fermo che la determinazione dei compensi deve essere effettuata in coerenza con i criteri generali stabiliti nella contrattazione di istituto (art. 22, c. 4, lett. c4 del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018).

La legge 107/2015, dunque, è pienamente vigente così come lo è anche l’istituto del ‘bonus premiale’ il cui compenso grava sul fondo per il salario accessorio dell’istituto. Parimenti, il comitato di valutazione continua a esercitare tutte le competenze previste dall’art. 11 del D.lgs. 297/1994.

In dettaglio, con la legge 160/2019, già dall’anno scolastico 2020/2021, le risorse finalizzate all’erogazione del ‘bonus’ hanno perso l’originario vincolo di destinazione e sono confluite nel fondo per il pagamento del salario accessorio della singola scuola. Si ricorda che tale fondo deve essere ripartito secondo quanto deciso in contrattazione d’istituto (CCNL 2016-2018, art. 22, c. 4, lett. c 2 “criteri per la ripartizione delle risorse del Fondo d’istituto”) tra quota per il riconoscimento delle attività aggiuntive dei docenti e quota per il riconoscimento delle attività aggiuntive del personale ATA.

Nell’ambito della contrattazione di istituto vanno quantificate le risorse per l’attribuzione del ‘bonus’ ai docenti (di ruolo e a tempo determinato, purché con contratto annuale o fino al termine delle attività didattiche) e vanno formulati i criteri generali per la determinazione dei compensi (art. 22, c. 4, lett. c4 del CCNL 2016-2018).

La nota MI 4 ottobre 2022, n. 46445 sull’assegnazione integrativa al Programma Annuale 2022 – periodo settembre-dicembre 2022 – e comunicazione preventiva del Programma Annuale 2023 – periodo gennaio-agosto 2023, in coerenza con quanto sin qui affermato, a proposito delle risorse per la valorizzazione del personale scolastico, così afferma: “*Al riguardo, si precisa che, l’art. 1, comma 249 della Legge n. 160 del 2019 (Legge di bilancio per il 2020) ha disposto che “le risorse iscritte nel fondo di cui all’articolo 1, comma 126, della legge 13 luglio 2015, n. 107, già confluite*

nel fondo per il miglioramento dell'offerta formativa, sono utilizzate dalla contrattazione integrativa in favore del personale scolastico, senza ulteriore vincolo di destinazione.”

Il ‘bonus premiale’ pertanto resta per il dirigente scolastico un efficace strumento di sviluppo e di miglioramento della qualità del servizio.

L'ANP approfondirà ulteriormente l'argomento nel corso del [webinar dedicato alla contrattazione integrativa di istituto previsto per il 3 novembre 2022](#).

La valorizzazione del personale docente ai sensi della Legge 205/2017

Il recente D.M. 30 settembre 2022, n. 258 individua i criteri per l'attribuzione delle risorse per la valorizzazione del personale docente ai sensi dell'art. 1, c. 593-*bis*, della legge 205/2017. Si tratta, evidentemente, **di un altro tipo di valorizzazione** rispetto a quella prevista dalla Legge 107/2015. In relazione a essa, peraltro, deve essere ancora adottato il decreto ministeriale di ripartizione delle risorse. La citata nota MI del 4 ottobre 2022, infatti, non contiene alcun riferimento al riguardo.

Ma di quale valorizzazione si parla? Di quella, destinata **esclusivamente ai docenti di ruolo**, finalizzata alla:

“b-bis) valorizzazione del personale docente che garantisca l'interesse dei propri alunni e studenti alla continuità didattica;

b-ter) valorizzazione del personale docente che presta servizio in zone caratterizzate da rischio di spopolamento e da valori degli indicatori di status sociale, economico e culturale e di dispersione scolastica individuati con il decreto di cui al [comma 345](#) dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234.”

Il D.M. in commento specifica all'art. 2, c. 2, lett. a) e b) che le risorse saranno ripartite:

a) per il 70 per cento ai docenti che non abbiano, almeno nell'ultimo quinquennio, presentato domanda di mobilità, di assegnazione provvisoria, di utilizzazione e che non abbiano accettato il conferimento di supplenza per l'intero anno scolastico per altra tipologia o classe di concorso. I docenti in sovrannumero negli anni di riferimento, destinatari di mobilità d'ufficio e che abbiano presentato domanda di mobilità condizionata, non rientrano nella esclusione dalla valorizzazione

b) per il 30 per cento ai docenti che da almeno cinque anni insegnino in istituzioni scolastiche rientranti nei valori individuati dall'articolo 4 del decreto del Ministro dell'istruzione di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in attuazione dell'articolo 1, comma 345, della legge 30 dicembre 2021, 234, e nell'elenco di cui all'articolo 5, comma 5, del medesimo decreto, non avendo la residenza o il domicilio nella medesima provincia della istituzione scolastica.

Tali criteri, ai sensi dell'art. 3, c. 1 del medesimo decreto, possono essere ulteriormente precisati in sede di contrattazione di istituto, in coerenza con quanto previsto dall'art. 22, c. 4, lett. C4) del CCNL 2016/2018 comparto istruzione e ricerca.

Al ricorrere di ambedue i requisiti richiamati, il beneficio si cumula.

L'ANP, nel momento in cui saranno assegnate alle istituzioni scolastiche le risorse dedicate a tale modalità di valorizzazione, fornirà ai propri iscritti ulteriori materiali di approfondimento.

Fine articolo ANP-----

Questo articolo di Orizzonte scuola è interessante perché formalizza alcune cose sul comitato di valutazione che (per quel che mi risulta) non sono scritte da nessuna parte anche se sono consuetudini generalizzate (il preavviso di 5 giorni per le riunioni ecc.). Tra questi, il punto più interessante in assoluto è che **per poter deliberare devono essere presenti la metà +1**: se questa cosa fosse pacificamente accettata, ci faciliterebbe il compito di bloccare il comitato il prossimo anno scolastico quando sarà in ballo il riconoscimento per il docente "stabilmente incentivato", perché non è difficile coalizzare i tre docenti e 1 genitore. In molte scuole poi il genitore designato è solo 1: in questi casi, l'assenza dei 3 docenti blocca il comitato.

<https://www.orizzontescuola.it/il-comitato-di-valutazione-quali-compiti-e-ruoli-scarica-regolamento/>

Da Orizzonte scuola

Il comitato di valutazione dei docenti nasce per effetto dell'Ex art. 11 d. lgs. 297/94 come sostituito dal comma 129 art. 1 l. 107/2016.

Il Comitato di valutazione dei docenti è costituito dal dirigente scolastico, da tre docenti in servizio nell'istituzione scolastica di cui due scelti dal collegio dei docenti e uno dal Consiglio d'Istituto, da un rappresentante dei genitori scelto dal Consiglio d'Istituto, da un componente esterno individuato dall'USR tra docenti, dirigenti scolastici e dirigenti tecnici.

Compiti del Comitato

Ma quale sono i Compiti del Comitato?

Il Comitato individua i criteri per la valorizzazione dei docenti sulla base:

- Della qualità dell'insegnamento e del contributo al miglioramento dell'istituzione scolastica nonché del successo formativo e scolastico degli studenti;
- dei risultati ottenuti dal docente o dal gruppo di docenti in relazione al potenziamento delle competenze degli alunni e dell'innovazione didattica e metodologica, nonché della collaborazione alla ricerca didattica, alla documentazione e alla diffusione di buone pratiche didattiche;
- delle responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo e didattico e nella formazione del personale;
- il Comitato valuta il servizio di cui all'art. 448 del D. Lgs. 297/94 su richiesta dell'interessato previa relazione del Dirigente scolastico; nel caso di valutazione del servizio di un docente componente del comitato ai lavori non partecipa l'interessato e il consiglio di istituto provvede all'individuazione di un sostituto. il Comitato esercita altresì le competenze per la riabilitazione del personale docente, di cui all'art. 501 del d. lgs. 297/94

Durata in carica

Il Comitato ha durata di tre anni scolastici. nel caso in cui uno dei membri perda lo status di docente in servizio nella scuola si procede alla surroga con altro membro designato dal Consiglio, se più membri perdano tale status si procede a nuova designazione del Collegio o del Consiglio nel caso di perdita dello status di uno o più genitori si procede a nuova designazione del Consiglio.

Convocazione del Comitato

La convocazione del Comitato spetta esclusivamente al Presidente o all'altro membro del Comitato

da lui delegato. Il Comitato è convocato dal Presidente ogni qualvolta egli lo ritenga necessario. Il Presidente ha l'obbligo di convocarlo anche quando ciò venga richiesto da un terzo dei membri del Comitato. La richiesta di convocazione – sottoscritta dagli interessati – deve essere rivolta allo stesso Presidente e deve indicare gli argomenti di cui si chiede la trattazione. Il Comitato può essere convocato anche in seduta straordinaria.

La modalità di convocazione è attraverso e-mail, di regola e salvo ragioni di straordinaria urgenza, almeno 5 giorni prima rispetto alla data di svolgimento della seduta, o in ogni caso non prima di 48 ore dalla data della riunione.

Per motivi di urgenza, l'ordine del giorno può essere integrato, con il consenso della maggioranza dei componenti il comitato medesimo, all'inizio di ciascuna riunione. I componenti del comitato che siano impossibilitati a partecipare alle riunioni sono tenuti a darne comunicazione scritta al Presidente via e-mail.

Le sedute del comitato sono valide se è presente la metà più uno dei suoi componenti effettivamente nominati. Poiché i componenti del comitato sono in numero di 7, la seduta del comitato è valida se vi intervengono almeno 4 componenti.

Per qualsiasi decisione da assumere il voto è palese. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei voti, favorevoli o contrari, validamente espressi dai componenti presenti, in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Relativamente alla natura del voto validamente espresso, si precisa che l'astensione non può essere considerata una manifestazione di volontà valida e pertanto non va computata come voto espresso.

La pubblicità degli atti del comitato avviene mediante, la pubblicazione della copia integrale, sottoscritta dal presidente e dal segretario, del verbale di ogni seduta nell'area riservata del personale docente sul sito internet dell'istituto.

Segretario verbalizzante

Il Comitato individua al suo interno il segretario per le verbalizzazioni che saranno sottoscritte dal segretario stesso e dal Presidente (Dirigente scolastico). Il segretario può essere individuato facendo espresso riferimento a una sola seduta.

Quorum costitutivo e deliberativo

Il Comitato:

- è validamente costituito anche nel caso in cui non tutte le componenti abbiano espresso la propria rappresentanza;
 - per la validità della seduta è necessaria la presenza di almeno la metà più uno dei componenti in carica.
- le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei voti validamente espressi; l'astensione dal voto costituisce voto validamente espresso; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

La votazione

La votazione per le decisioni da assumere è palese; è segreta solo nel caso in cui si riferisca a

persone. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei voti validamente espressi (50%). I voti degli astenuti pur concorrendo alla formazione del numero legale, sono considerati nulli e non sono presi in considerazione per la maggioranza richiesta per la deliberazione. In caso di parità, prevale il voto del Presidente.

Status dei componenti del Comitato

Tutti i membri del Comitato sono equiparati agli incaricati del trattamento dei dati personali ex art. 30 del d. lgs. 196/2003. Essi sono vincolati alla scrupolosa osservanza degli obblighi di riservatezza previsti dal d. lgs. 196/2003.

Modifiche ed integrazioni dei criteri

Il Comitato, con espresso riferimento alle competenze di cui al comma 3 art. 11 del TUR, come modificato dall'art. 129 della legge, decide sull'adozione o conferma del regolamento o dei criteri relativi alla valorizzazione dei docenti e su eventuali richieste di modifica e integrazione di norma entro il 30 settembre di ciascun a. s.; le predette modifiche e integrazioni in vigore direttamente nell'a. s. di riferimento.

Verbalizzazione delle sedute del comitato

Il comitato per il tramite del segretario redige i verbali delle proprie sedute in un apposito registro fornito dal presidente; il verbale riporta distintamente per ciascun punto dell'ordine del giorno, gli elementi essenziali delle operazioni svolte e delle decisioni assunte; i membri interessati a far verbalizzare le proprie posizioni o dichiarazioni devono farne espressa richiesta precisando quanto intendono venga riportato nel verbale medesimo.

Ciascun verbale viene firmato dal segretario e dal presidente e può essere redatto e approvato direttamente a conclusione della seduta; in tal caso, reca in calce prima delle firme, la seguente dicitura: "Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto a conclusione della seduta".

Il verbale può anche essere redatto in forma differita sulla base di appunti presi nel corso della seduta; in tal caso, viene letto o illustrato e approvato nella seduta successiva e reca in calce prima delle firme la seguente dicitura: "Il presente verbale è stato redatto in forma differita sulla base di appunti presi nel corso della seduta e sottoposto ad approvazione nella seduta successiva del comitato". Le predette diciture costituiscono requisito di validità delle sedute; le decisioni del comitato salva la procedura di ricorso e

la successiva modifica da parte del comitato medesimo, sono immediatamente esecutive alla materiale conclusione della seduta nell'ambito della quale sono state assunte.

Obbligo di riservatezza

Tutti i membri del comitato sono:

- equiparati agli incaricati del trattamento dei dati personali ex art. 30 del d. lgs. 196/2003;
- vincolati alla scrupolosa osservanza degli obblighi di riservatezza previsti dal d. lgs. 196/2003 e da eventuali disposizioni specifiche contenute nel regolamento d'istituto.

Accesso agli atti

L'accesso agli atti prodotti dal comitato si esercita nelle forme e nei limiti previsti dalla l. 241/1990 e successive modifiche e integrazioni.

Il Regolamento

Alcune scuole si sono dotate di un apposito regolamento per la gestione del Comitato di valutazione. Ottima scelta e consigliabile. Tra questi istituti, ad esempio, l'Istituto Comprensivo Statale di Abano Terme guidato dal dirigente scolastico professoressa Barbara Stevanin.

[Modello regolamento-Comitato-Valutazione](#)
